Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228

"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Soggetti e attivita'

Art. 1.

Imprenditore agricolo

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'

agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 2.

Iscrizione al registro delle imprese

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Art. 3.

Attivita' agrituristiche

- 1. Rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita' agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
- 2. Possono essere addetti ad attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
- 3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4.

Esercizio dell'attivita' di vendita

- 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
- 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

- 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
- 6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
- 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

CAPO II

Contratti agrari, integrita' aziendale e distretti

Art. 5.

Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203

- 1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito il seguente:
- "Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
- 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
- 4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalita' e i

termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.".

Art. 6.

Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili

- 1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
- 2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennita' per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
- 3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
- 4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 7.

Prelazione di piu' confinanti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

Art. 8.

Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

Art. 9.

Soci di societa' di persone

1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.

Art. 10.

Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale

- 1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
- a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro quindici giorni.".
- 2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 11.

Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice

- 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
- 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
- 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

- 4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
- b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
- "Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.".
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Operazioni fondiarie dell'ISMEA

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprieta' coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Distretti rurali e agroalimentari di qualita'

- 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
- 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
- 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

CAPO III

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

Art. 14.

Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni

- 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
- 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

Art. 15.

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

- 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata.

CAPO IV

Rafforzamento della filiera agroalimentare

Art. 16.

Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli

- 1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
- a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
- b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
- c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle societa' di cui alle lettere a) e b).

Art. 17.

Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n.

- 1260/99, e' assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita' di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
- 2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
- 3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

Art. 18.

Promozione dei processi di tracciabilita'

- 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalita' per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
- a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera:
- b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilita', promuovendone la diffusione:
- c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.
- 2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorita' alle imprese che assicurano la tracciabilita', certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 19.

Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare

1. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i

problemi connessi all'istituzione dell'Autorita' europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorita'.

- 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
- 3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.

Art. 20.

Istituti della concertazione

- 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
- 2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

Art. 21.

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'

- 1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
- a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
- b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
- c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
- 2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
- a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

Art. 22.

Sorveglianza rinforzata

- 1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
- 2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita' ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
- 3. Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

Art. 23.

Prodotti di montagna

1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

Art. 24.

Indicatori di tempo e temperatura

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalita' di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilita'.

Art. 25.

Organizzazioni interprofessionali

- 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
- b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
- "a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
- c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
- "2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed

alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*quater*. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

- 2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
- 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.
- 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
- a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
- b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
- c) la nomina degli amministratori;
- d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

Art. 26.

Organizzazioni di produttori

- 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
- c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'.
- 2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
- a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
- b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi con attivita' esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
- 3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
- a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate

dall'organizzazione;

- 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse:
- 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;
- 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
- 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
- b) contengano disposizioni concernenti:
- 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
- 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
- 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
- 4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.
- 5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
- 6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
- 7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

Art. 27.

Requisiti delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione aciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella

misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

- a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
- b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
- c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
- 2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
- 3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
- 4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in piu' regioni, e' competente al riconoscimento la regione nel cui territorio e' stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

Art. 28.

Programmi di attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate

- 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivita' che debbono prevedere:
- a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita' dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente:
- b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
- c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.

Art. 29.

Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate

1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 30.

Adeguamento delle borse merci

- 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
- 2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
- 3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attivita' produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.
- 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

Art. 31.

Programmazione negoziata

- 1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.
- 2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

CAPO V

Disposizioni diverse

Art. 32.

Procedure di finanziamento della ricerca

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

Art. 33.

Disposizioni per gli organismi pagatori

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano

pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati.

- 2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
- 3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, e' l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
- 4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilita' e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
- 5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA e' determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 34. *Garanzie*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.

Art. 35. *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 36. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede: a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25

della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1 (art. 27, comma 1)

=====		=====	
	Settore (°)		Numero di produttori
Α	Apistico	 	 50
В	Avicunicolo		50
C	Cerealicolo-oleaginoso		100
D	Florovivaistico		50
Ε	Olivicolo		50
F	Pataticolo		100
G	Sementiero		100
Н	Sughericolo		200
I	Tabacchicolo		100
J	Vitivinicolo		100
K	Zootecnico		100
L	L1 - Produzioni bovine		100
	L2 - Produzioni ovicaprine		100
	L3 - Produzioni suine		100
	L4 - Produzioni lattiero-casearie		100
M	Altri settori		50

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attivita' di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Ritenuto che tale obiettivo puo' essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualita' e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attivita' di vendita;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;

Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i comuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;

Decreta:

Art. 1

Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

- 1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 - 2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o

su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

- 3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonche' su aree di proprieta' privata.
- 4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta

- 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 2. L'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di societa' agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonche' dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorita' competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 3.

agricoli di vendita diretta

- 1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- 2. L'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non e' assoggettato alla disciplina sul commercio.
- 3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita' di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonche' delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di piu' violazioni, commesse anche in tempi diversi, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 4.

Modalita' di vendita dei prodotti agricoli

- 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso l'esercizio dell'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
- 2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attivita' culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
- 3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalita' di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicita' e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- 4. I comuni favoriscono la fruibilita' dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilita', per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. provvede alla realizzazione di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
- 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attivita' in essi svolte.
- 6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni e' operato nell'ambito delle vigenti

disponibilita' di bilancio.

Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 237

LEGGE REGIONALE n. 3 del 22 gennaio 2010

Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito: "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

Art. 2

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 1 - Finalità e definizioni.

- 1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.
- 2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
- a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
- b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero";
- c) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti;
- d) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte dei produttori;
- e) sostenere l'impiego di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

- 3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a "chilometri zero" si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
- a) "prodotti di qualità": i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- b) "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- c) "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
- d) "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.
- 4. Le emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.
- 5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.".

Art. 3

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

- 1. L'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:
- "Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.
- 1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero"; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
- 2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.".

Art. 4

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

- "Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei posteggi.
- 2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.".

Art. 5

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

- 1. L'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:
- "Art. 4 Promozione dell'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero".
- 1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.
- 2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
- 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.
- 4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell'ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica", le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero"."

Art. 6

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

- 1. L'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:
- "Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a "chilometri zero".
- 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" a esclusione degli esercizi

di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.".

2. Le strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a "chilometri zero" entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

INDICE

- Art. 1 Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 2 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 3 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 4 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 5 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 6 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"
- Art. 7 Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 luglio 2009, dove ha acquisito il n. 423 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Bond, Rizzato, Trento, Mazzon, Gerolimetto, Teso, Ciambetti, Baggio, Cenci, Franchetto, De Boni, Sernagiotto, Zanon, Pettenò, Atalmi, Frasson, Grazia, Bazzoni, Bertipaglia e Piccolo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 354.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dopo la promulgazione della legge in oggetto e in adempimento dell'articolo 7 della medesima, che prevede che gli effetti della legge siano subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la comunità europea, gli uffici della Giunta regionale hanno avviato le procedure per la notifica della legge alla Commissione europea e per consentire il previsto esame di compatibilità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

I contatti informali con i funzionari della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e dei servizi della Commissione europea hanno evidenziato la presenza di alcuni profili d'incompatibilità della legge al diritto comunitario, confermando le riserve emerse nel corso dell'ampio e approfondito dibattito svoltosi in Consiglio regionale prima dell'approvazione della legge regionale n. 7/2008.

Sono state segnalate, in particolare, alcune incompatibilità in materia di concorrenza e di mercato interno e, benché l'articolo 7 faccia riferimento al parere di compatibilità in materia di aiuti di stato, i funzionari della Rappresentanza Permanente hanno tenuto a precisare che la completa formalizzazione della procedura di notifica della legge avrebbe comportato la possibile apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per violazione del diritto comunitario.

Si rendeva necessario, pertanto, modificare gli interventi proposti dalla legge che costituivano limitazioni alla libera iniziativa economica (articoli 2 e 5) e, soprattutto, tutti i riferimenti all'origine regionale dei prodotti agricoli e agroalimentari oggetto di sostegno.

Dunque con l'articolo 1 si interviene già a livello del titolo della legge regionale, sostituendo le parole "prodotti agricoli di origine regionale" con "prodotti agricoli a chilometri zero".

La parte più consistente delle modifiche riguarda l'articolo 1 della norma regionale vigente la cui formulazione viene completamente rivista con l'articolo 2 del presente progetto.

La novità maggiore riguarda l'elencazione puntuale dei prodotti agricoli a "chilometri zero", che comprendono i prodotti di qualità e stagionali, i prodotti tradizionali e altri prodotti agricoli a comprovata sostenibilità ambientale in termini di un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

Per questa nuova categoria di prodotti, secondo quanto indicato dai servizi comunitari, viene specificata la fonte normativa cui far riferimento per il calcolo delle emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo e che, in attuazione di tale metodologia, la Giunta regionale definirà le soglie di riferimento della produzione di GHG.

L'articolo 3 che riscrive l'articolo 2 della disciplina vigente, ne sopprime il primo comma (che prevedeva un obbligo di approvvigionamento da parte dei servizi di ristorazione collettiva) e, per quanto riguarda gli aspetti relativi agli appalti pubblici di servizi e forniture, trasforma in facoltà la previsione del titolo preferenziale dell'utilizzo dei prodotti a "chilometri zero" in sede di aggiudicazione.

L'articolo 4 di modifica dell'articolo 3 "Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" riduce la percentuale dei posteggi nei mercati al dettaglio nelle aree pubbliche da riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti.

L'articolo 5 adegua il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2008 alla nuova denominazione di prodotti agricoli a "chilometri zero", prevedendo inoltre un coordinamento con le azioni promozionali previste dal Piano promozionale del settore primario di cui alla legge regionale n. 16/1980.

L'articolo 6, nel riscrivere l'articolo 5 della legge regionale n. 7/2008, sopprime l'originario comma 2, ribadendo l'obbligo per le strutture di vendita commerciali che mettono in vendita prodotti a "chilometri zero" di destinare a tali prodotti specifici spazi negli scaffali, prevedendo tuttavia un adeguato periodo di adeguamento a tale obbligo per gli esercizi preesistenti all'entrata in vigore della legge. Viene comunque confermata l'esclusione dall'obbligo per gli esercizi di vicinato.

Infine, l'articolo 7 opera la soppressione dell'articolo 7 della legge regionale che prevede l'acquisizione del parere comunitario di compatibilità. Tenuto conto dell'esito del pre-negoziato con i competenti servizi della Commissione UE, con le modifiche proposte nel presente progetto, le relative disposizioni risultano in linea con il diritto comunitario e pertanto non risulta più necessaria la previsione della notifica comunitaria.

La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 ottobre 2009 all'unanimità ha espresso il proprio parere favorevole al testo per l'esame da parte dell'aula.

Della relazione è stato incaricato il presidente.

3. Struttura di riferimento

Direzione produzioni agroalimentari



COMUNE DI ASOLO Provincia di Treviso DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 del Registro Delibere in data 28/04/2014

OGGETTO:

Attivazione Mercato agricolo Campagna Amica di Asolo. Approvazione del regolamento, schema di convenzione affido gestione sperimentale all'Associazione Agrimercato di Treviso e bando per la presentazione delle adesioni di partecipazione.

In data odierna alle ore 18.15 nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Baldisser Loredana	Sindaco		х
2	Dussin Federico	Vice Sindaco	X	
3	Baggio Margherita	Assessore	X	
4	Frezza Luca	Assessore	×	
5	Papa Daniele	Assessore	×	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, dott. Claudio Fommei.

Il Signor Federico Dussin, nella sua veste di Vicesindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2014 al 22/05/2014

Relazione.

Al fine di promuovere sul territorio lo sviluppo della produzione e vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali, mettendo così in contatto diretto offerta e domanda (la cosiddetta "filiera corta") nel corso della primavera 2013 la Coldiretti di Treviso, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha organizzato la manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata "Mostra-Mercato dei prodotti tipici e stagionali di Campagna Amica".

I risultati positivi conseguiti dalla manifestazione, ci portano a proseguire lungo il tracciato aperto dalla sperimentazione, tesa "a promuovere sul territorio comunale l'attivazione di un "mercato di vendita diretta di prodotti agricoli locali" (mercato agricolo) con cadenza periodica".

Obiettivo è quello di avvicinare il consumatore al produttore favorendo occasioni di diretto contatto tra loro, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, in particolare quelli di stagione, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione, far conoscere le aziende produttrici agricole con priorità a quelle locali; non ultimo l'intento che il consumatore possa trarre benefici anche in termini di spesa.

Il riferimento normativo per i mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli rimane il decreto ministeriale 20 novembre 2007, approvato con l'intento di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale normativa riconosce i mercati, ai quali hanno accesso le imprese agricole del territorio, quale strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

L'articolo 1 – comma 2 – del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 20 novembre 2007 prevede infatti che "i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto" mentre al comma 3 dispone che "i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata".

E' quindi con questi presupposti che l'Amministrazione Comunale intende attivare sul proprio territorio un "Mercato Agricolo", riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che svolgono attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, evidenziando inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 20.11.2007, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

La Coldiretti Treviso, organizzazione di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello locale e con la quale, come si è visto, già in passato si è collaborato all'attivazione di eventi pilota, condividendo con il Comune la volontà di valorizzare la vocazione agricola che caratterizza il territorio, in particolare favorendo occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, in particolare quelli di stagione, garantire l'origine e la qualità dei prodotti

acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione, far conoscere le azienda produttrici agricole del territorio, valorizzando le produzioni venete con priorità a quelle locali, al termine di un percorso di collaborazione per l'istituzione di un mercato riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che svolgono attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, ha proposto – tramite l'Associazione Agrimercato di Treviso della quale si avvale per la gestione dei mercati agricoli locali, la propria candidatura a soggetto gestore del mercato agricolo di Asolo con nota pervenuta in data 4 novembre 2013 prot. n. 18073.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione l'Amministrazione comunale ha concordato con Coldiretti Treviso i criteri di selezione delle aziende, che evidenzino la copertura temporale del mercato, l'assortimento dei prodotti nonché la valorizzazione della territorialità.

E' stato quindi predisposto il "Regolamento per il mercato agricolo Campagna Amica di Asolo" recante i criteri per il funzionamento e la gestione del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007. Lo stesso Regolamento prevede i criteri per la formulazione della graduatoria, che verrà stilata dall'Amministrazione comunale di concerto con l'Associazione Agrimercato Mercato di Treviso, necessaria per l'assegnazione dei singoli posteggi.

Si ritiene pertanto opportuno affidare all'Associazione Agrimercato di Treviso l'incarico per l'organizzazione e la gestione del mercato come da allegato schema di convenzione, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016 al termine del quale potranno essere rimodulate, sulla scorta dell'esperienza maturata, sia l'affido in concessione dell'area mercatale sia le norme del regolamento.

Si ritiene pure, tenuto conto che il regolamento Cosap vigente non prevede questa tipologia di occupazione ed in relazione alla particolare attività esercitata, alla sua rilevanza economica ed al fatto che il mercato va ad occupare una parte di area destinata a parcheggi (gratuiti), lasciando comunque ampi spazi destinati a parcheggio a servizio delle attività presenti in zona, di applicare il canone previsto per il commercio ambulante a posto fisso (coefficiente 1,4), ma al 50%.

Si ritiene infine, per il periodo di sperimentazione del mercato agricolo ed in analogia agli altri mercati commerciali presenti nel territorio, di non porre a carico dell'Associazione Agrimercato di Treviso, la spesa per il consumo dell'energia elettrica.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Frezza, anche ai fini della motivazione del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57".

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 recante "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006. n.

296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.M. 20.11.2007, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

Riscontrata la necessità di provvedere all'approvazione del regolamento che indica i criteri di assegnazione dei posteggi e funzionamento del Mercato agricolo e lo schema di bando valido fino al 31.12.2016 per la presentazione delle adesioni di partecipazione da parte delle azienda agricole al mercato agricolo, individuando fin d'ora in n. 15 i posteggi disponibili e nel parcheggio di Ca' Vescovo la localizzazione del mercato nonché in settimanale la frequenza, i criteri di valutazione e predisposizione delle graduatorie e della relativa domanda di adesione.

Ritenuto infine di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Agrimercato di Treviso per la gestione del mercato contadino fino al 31 dicembre 2016, incaricando il responsabile del servizio competente a sottoscrivere la stessa.

Visti i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Su invito dell'Assessore al Commercio e Agricoltura – Luca Frezza;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1. di attivare sperimentalmente fino al 31 dicembre 2016 il "Mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo" a frequenza settimanale, nella giornata di lunedì pomeriggio, in località Casella d'Asolo, Viale Enrico Fermi, nell'area del parcheggio di Ca' Vescovo, con un numero di posteggi massimo di 15 e con orario di vendita compreso tra le ore 15.00 e le ore 19.00;
- di stabilire che la partecipazione al mercato è riservata ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- 3. di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Regolamento mercato del contadino di Asolo" recante i criteri per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, che riporta le norme di funzionamento del mercato e le modalità di assegnazione dei posteggi, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Agrimercato di Treviso, di cui all'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione del mercato agricolo fino al 31 dicembre 2016, incaricando il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione della stessa;

- di stabilire che il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP da applicare per questa tipologia di mercato, sia quello previsto per il commercio ambulante a posto fisso (coefficiente 1,4), ma al 50%;
- di stabilire anche che la spesa per la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento del mercato rimanga a carico dell'Amministrazione Comunale fino al 31/12/2016, termine del periodo sperimentale del mercato agricolo;
- 7. di incaricare il Responsabile del Servizio competente ad espletare le procedure necessarie all'attivazione del mercato in oggetto, in particolare all'emissione del bando, di cui all'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla raccolta delle adesioni da parte degli agricoltori interessati, nonché alla valutazione delle adesioni di partecipazione alla presenza dei rappresentanti dell'Associazione Agrimercato di Treviso;
- 8. di dare atto che gli aspetti definiti con il presente provvedimento potranno essere rivisti al termine del 31.12.2016 di attività del mercato;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime espressa palesemente.

La presente deliberazione è inserita in elenco da comunicarsi ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000.





REGOLAMENTO PER IL MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ASOLO

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007

1.Finalità del disciplinare

Lo svolgimento del Mercato Agricolo Campagna Amica riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Il mercato Agricolo Campagna Amica è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni agricole tipiche del territorio. Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, nonché di far conoscere le aziende produttrici agricole del territorio, valorizzando le produzioni venete con priorità a quelle locali.

Tramite la riduzione della catena distributiva si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Il progetto "Campagna Amica" promosso e gestito da Coldiretti Treviso e dalla Fondazione Campagna Amica e gestito dall'Associazione Agrimercato di Treviso, ha l'obiettivo di valorizzare all'origine le aziende agricole che effettuano la vendita diretta delle produzioni ottenute esclusivamente dalla proprie aziende, il contatto diretto con il Cittadino consumatore, la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio di produzione attraverso l'offerta di prodotti di qualità. Le aziende aderenti al mercato Agricolo CampagnaAmica di Asolo sono

sottoposte a controlli preventivi e periodici delle produzioni poste in vendita secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Caratteristiche del mercato

- Tipologia di mercato: mercato riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.Lgs 18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007.
- Area di svolgimento: località Casella d'Asolo, Viale Enrico Fermi, parcheggio Ca' Vescovo.
- Posteggi complessivi: n. 15, riservati agli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio (articolo 2 del Decreto Ministeriale 20.11.2007).
- Operatori ammessi: aziende agricole nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Veneto o comunque nell'ambito territoriale indicato dalle normative di settore.
- Periodo di svolgimento: annuale con possibilità di sospensione su richiesta motivata dell'associazione Agrimercato di Treviso da presentare con idoneo preavviso.
- Giorni di svolgimento: lunedi pomeriggio (esclusi festivi), con orario di vendita dalle ore 15.00 alle ore 19.00. L'allestimento dei banchi non potrà iniziare prima delle ore 14.00 mentre il disallestimento potrà iniziare solo dopo le ore 18.30. Lo sgombero dell'area non potrà iniziare prima delle ore 19.00 e non potrà proseguire oltre le ore 19.30. Nell'arco del periodo della convenzione potranno essere organizzati eventi in concerto con il Comune, Coldiretti, Agrimercato ed operatori con la durata giornaliera ed anche serale; gli orari saranno determinati di volta in volta.
- Dimensione massima dei posteggi: 15 mq (5 ml x 3 ml.) per i gazebo; 35 mq (7ml x 5 ml) per i furgoni auto spaccio;
- Tipologie di prodotto: per quanto possibile dovrà essere garantita la varietà delle tipologia di alimenti posti in vendita nell'ambito dei seguenti settori: produzioni orticole, frutta, formaggi, latticini, carni in genere, insaccati, uova, piante da orto, piante ornamentali, piante officinali, miele, pane e prodotti da forno ottenuti da farine aziendali, itticoltura, vino, birra, olio, funghi, cereali e farine, confetture, composte di frutta e prodotti trasformati e preparati delle categorie sopra citate con prodotto base di diretta produzione aziendale a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.
- Strutture logistiche: gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le proprie strutture, in particolare i gazebo dovranno essere tutti del medesimo colore.
- L'accesso con i mezzi nell'area di mercato sarà limitato ai soli operatori al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita.
- Gestione e concessione area: l'area sede del mercato è affidata ad Associazione Agrimercato di Treviso che effettuerà l'assegnazione delle singole piazzole secondo i criteri di priorità stabiliti dal presente regolamento e fino ad esaurimento dell'area stessa.

3.Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel presente mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Veneto o comunque nell'ambito territoriale indicato dalle normative di settore;
- vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli di esclusiva produzione della propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Qualora l'azienda assegnataria, intenda estendere e/o modificare la gamma dei prodotti dichiarati in occasione della manifestazione d'interesse (vedi successivo paragrafo "assegnazione della

piazzola"), il titolare o legale rappresentante dovrà provvedere ad inviare al Comune la scheda di aggiornamento dei prodotti di esclusiva produzione aziendale che intende porre in vendita, indicando l'elenco dei nuovi prodotti. Sarà facoltà dell'Associazione Agrimercato autorizzare anche la vendita di tali nuove produzioni se mancanti nell'area di mercato o se il numero di aziende che già lo vendono non fossero sufficienti a soddisfare le richieste dei cittadini.

3. Formazione della graduatoria

L'Amministrazione comunale provvede ad indire un bando per la presentazione delle adesioni di partecipazione da parte delle aziende agricole al mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo.

Il Comune di Asolo provvederà tramite apposita commissione alla valutazione e alla predisposizione di una graduatoria generale.

L'iniziativa sarà attivata a titolo sperimentale fino al 31/12/2016, al termine del quale potranno essere modificati i criteri di gestione del mercato e di assegnazione dei posteggi.

4. Criteri di valutazione e predisposizione delle graduatorie

Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio decrescente.

La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente; a punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza; a parità di punteggio si procederà con l'estrazione a sorte.

A. Garanzia di copertura temporale nel periodo

Per "garanzia di copertura temporale nel periodo" s'intende l'arco temporale per il quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità.

Durata dell'impegno	Punti
Garanzia di copertura temporale da 12 mesi a 9 mesi	50
Garanzia di copertura temporale da 3 mesi a meno di 1 mese	35

B. Ubicazione territoriale dell'azienda

Ubicazione	Punti
Sede dell'azienda in Asolo	50
Sede dell'azienda nella Provincia di Treviso	30
Sede dell'azienda nelle altre province del Veneto	20

C) Adesione a precedenti eventi Mostre mercato in Comune di Asolo

Adesione	Punti
Aziende che hanno già effettuato presenze alla mostra-mercato	30
dei prodotti agricoli e stagionali di Casella d'Asolo	

D) Adesione volontaria al sistema di controllo delle produzioni agricole aziendali

	Punti
Aziende che sono già accreditate ad un sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita al fine di dimostrare la totale ed esclusiva provenienza aziendale	

5. Criteri residuali

A parità di punteggio si procederà all'effettuazione del sorteggio.

6.Adesioni successive

Eventuali richieste di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini, potranno essere presentate direttamente al Comune di Asolo – Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Gabriele D'Annunzio 1 - 31011 Asolo (TV) con l'utilizzo dell'apposita modulistica.

Tali adesioni verranno accettate con riserva di verifica preventiva dei requisiti da parte dell'Associazione Agrimercato di Treviso ed inserite nella graduatoria generale qualora rispettino i presupposti previsti nella domanda di adesione.

7. Assegnazione della piazzola

L'assegnazione della piazzola verrà effettuata direttamente da Agrimercato Treviso all'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:

- ammissione in graduatoria in posizione utile;
- per le aziende che non aderiscono già volontariamente al sistema di controllo e verifica delle produzioni poste in vendita solo dopo verifica aziendale, delle produzioni presenti in campo e della documentale aziendale secondo la procedura prevista dall'Associazione Agrimercato di Treviso

Per l'assegnazione del posteggio è necessario essere inseriti nella graduatoria di mercato.

L'assegnazione verrà effettuata seguendo la disponibilità di posti in merito alla gamma di prodotti indicati in domanda ed in presenza di più produttori con medesimo prodotto secondo l'ordine di graduatoria.

L'azienda partecipante dovrà attenersi al presente regolamento "e sottoporsi al controllo periodico previsto dall'Associazione Agrimercato di Treviso. L'Associazione Agrimercato di Treviso o personale dalla stessa incaricato, oltre ad effettuare la verifica preliminare per le aziende che non aderiscono volontariamente al sistema di controllo previsto dall'Associazione Agrimercato di Treviso, dovrà verificare che tutte le aziende presenti al mercato mantengano inalterate le condizioni che hanno permesso tale accesso al circuito.

La perdita di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla graduatoria.

8. Rapporti tra l'Amministrazione comunale e il concessionario

La concessione dell'area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono rimessi all'Associazione Agrimercato di Treviso che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento.

9.Oneri fiscali e tributari

Gli utilizzatori dell'area dovranno rifondere all'Associazione Agrimercato di Treviso la COSAP, i costi di gestione del sistema di controllo interno delle produzioni poste in vendita ed ogni eventuale ulteriore onere che si rendesse necessario per la copertura delle effettive spese sostenute dal'Associazione Agrimercato per il funzionamento del mercato.

10.Diritti e doveri dell'operatore

L'operatore, assegnatario di piazzola, deve attenersi al regolamento del mercato agricolo di Campagna Amica di Asolo utilizzando le proprie strutture (banco e relativa copertura/gazebo/automezzo attrezzato per la vendita). In particolare per i gazebo dovranno avere tutti la copertura del medesimo colore come previsto dall'Associazione Agrimercato di Treviso.

L'operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.

Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro concesso. Il sistema di controllo operato dall'Associazione Agrimercato di Treviso non assolve l'operatore dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Associazione Agrimercato di Treviso per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988, n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'assegnatario stesso non allineati a leggi e/o regolamenti.

L'Associazione Agrimercato di Treviso non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'operatore o dai suoi prodotti, processi o servizi. l'operatore, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio offerto, deve:

- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso l'ingresso nel Circuito;
- l'eventuale variazione della ragione sociale aziendale;
- aggiornare regolarmente il Fascicolo Aziendale previsto dalla D.M. 503/99, trasmettendone copia all'Associazione Agrimercato di Treviso.
- consentire che l'Organismo di Controllo svolga attività di sorveglianza effettuando, con le cadenze stabilite da Agrimercato di Treviso, visite di verifica qualora ritenute necessarie presso i banchi di vendita al mercato, presso l'azienda agricola ed i fondi rustici in conduzione;
- eliminare le non conformità accertate e notificate dall'Organo di controllo di Agrimercato Treviso all'azienda assegnataria nel corso dell'attività di sorveglianza;
- comunicare ogni e qualsiasi variazione venga apportata ai dati contenuti nella comunicazione di inizio attività resa al Comune ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e del Decreto Legislativo 228/2001.
- essere in possesso delle obbligatorie registrazioni sanitarie in funzione dei prodotti posti in vendita.

11. Sanzioni - sospensione - espulsione

Qualora a causa di gravi carenze e/o comportamenti lesivi, attuati dall'operatore nei confronti dei consumatori e/o all'immagine del mercato, su segnalazione dell'Associazione Agrimercato di Treviso verrà attuata da parte dell'Amministrazione comunale l'immediata sospensione dal mercato stesso.

Nel caso intercorrano una delle violazioni previste dell'articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 verrà disposto l'immediato allontanamento dal mercato.

Nel caso in cui l'operatore modifichi le condizioni dichiarate e/o accertate da Agrimercato di Treviso al momento dell'immissione in graduatoria, Agrimercato di Treviso provvederà a contestare per iscritto la violazione, indicando il termine entro il quale dovranno essere ripristinate le condizioni.

Tale termine sarà rapportato al tipo di violazione riscontrata e non potrà superare i 20 giorni.

Qualora entro il termine prescritto, l'operatore non ripristini le condizioni originarie, l'Associazione Agrimercato di Treviso provvederà ad informare il Comune che avvierà la procedura di sospensione dell'efficacia degli effetti prodotti dalla comunicazione di inizio attività presentata ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001 e del Decreto 20.11.2007.

12. Attività didattiche

All'interno del mercato agricolo di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Il calendario delle iniziative e le modalità di effettuazione verranno concordate con l'Associazione Agrimercato di Treviso.

Tutti gli Operatori presenti al mercato sono tenuti a partecipare attivamente ed a contribuire con i propri prodotti per la buona riuscita di tali attività.

13. Svolgimento di manifestazioni nell'area di mercato

In caso di contestuale svolgimento, nell'area del Mercato Agricolo, di iniziative promosse dal Comune o comunque autorizzate dallo stesso, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di spostarlo in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata, comunicandolo con almeno 20 gg di anticipo all'Associazione Agrimercato di Treviso.

14. Rinvio normativo

Nel presente mercato agricolo di vendita diretta devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, e devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

E' fatto salvo il rispetto delle normative vigenti sulla vendita a peso netto.

15. Revoca dell'autorizzazione

Come disposto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune di Asolo.

Il Comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni dettate dal decreto stesso e dal regolamento di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, previa contestazione per iscritto delle stesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione all'Associazione Agrimercato di Treviso.

Per presa visione ed accettazione		
data:	firma:	

Allegato 2 alla delibera della Giunta Comunale n. 89 del 28/04/2014

COMUNE DI ASOLO

PROVINCIA DI TREVISO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Affidamento incarico di gestione del "Mercato Agricolo Campagna Amica
di Asolo" all'Associazione Agrimercato di Treviso.
L'anno duemila, addì del mese di
nella sede comunale di Asolo (TV), Piazza Gabriele
D'Annunzio 1
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
in data, esecutiva, fra
- COMUNE DI ASOLO, con sede in Piazza Gabriele D'Annunzio 1,
numero di codice fiscale 83001570262, rappresentato dalla dott.ssa Chiara
Carinato, nata a Bassano del Grappa (VI) il 10/06/1972, in qualità di
Responsabile del servizio attività produttive e nell'esclusivo interesse del
Comune di Asolo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEI
PRODUTTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRETTA DI TREVISO,
per brevità detta anche AGRIMERCATO DI TREVISO, con sede legale in
Paese (TV) - via Sante Biasuzzi n. 20, numero di codice fiscale
94128760264, a mezzo del legale rappresentante sig. Andrea Colasurdo, nato
a Asolo (TV) il 26.05.1980, domiciliato ai fini del presente atto, nella Sua
qualità di Presidente, presso la sede dell'Associazione medesima.
Premesso
- che i mercati dei produttori agricoli nascono con l'intento di valorizzare la
vocazione agricola che caratterizza il territorio, in particolare favorendo
occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, al fine di
calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei
prodotti acquistati, far conoscere le aziende agricole produttrici (filiera
corta) e favorire ed incentivare il consumo di prodotti di stagione e dei
prodotti c.d. "a chilometri zero";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n in data

_______, immediatamente esecutiva, è stato attivato il mercato agricolo Campagna Amica di Asolo localizzato a Casella d'Asolo, in Viale Enrico Fermi, c/o il parcheggio di Ca' Vescovo, la cui organizzazione e gestione è stata affidata all'Associazione Agrimercato di Treviso, a titolo sperimentale fino al 31/12/2016.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, viene

stipulato

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Asolo (TV), di seguito denominato anche "Comune", e l'Associazione Agrimercato di Treviso, di seguito denominata anche "Soggetto gestore" quale soggetto gestore del "Mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo".

L'area del mercato viene affidata in gestione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del "Mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo", avente le caratteristiche individuate nel regolamento del mercato.

ART. 2 – Impegni e compiti del soggetto gestore

Il soggetto gestore dovrà:

- collaborare con l'Amministrazione nella valutazione delle domande di partecipazione e vigilare sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori. Al fine di valutare le domande pervenute al Suap si prevede la costituzione di una apposita commissione formata da n. 3 componenti nelle persone del Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Asolo, un rappresentante dell'Associazione Agrimercato non direttamente interessato alla gestione del mercato, un tecnico in materia agraria indicato da Agrimercato.
- 2. redigere un piano operativo per lo svolgimento del mercato, gestire l'area nel rispetto delle norme vigenti e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti comunali e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'Azienda per i servizi socio-sanitari di Asolo provvedendo alla segnalazione di

- eventuali difformità per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
- 3. garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita), prevedendo anche attività di promozione e valorizzazione in concerto tra Comune-Agrimercato-Operatori, anche con orari di vendita diversi da quelli del mercato (orario serale, orario continuato dal mattino alla sera, ecc).
- gestire il mercato riservato ai produttori indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad associazioni di categoria.
- tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del mercato.
- evidenziare particolari anomalie nelle offerte dei prodotti, sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi, risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto del e norme e della qualità dei prodotti.
- garantire la gestione di un adeguato sistema di controllo dei prodotti posti in vendita al fine di assicurarne l'esclusiva produzione e provenienza aziendale secondo le procedure previste dalla Fondazione Campagna Amica e dall'Associazione Agrimercato di Treviso.
- porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza.
- provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti.
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale.
- vigilare sul rispetto del Regolamento del "Mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo".
- fornire agli operatori l'assistenza informativa e formativa;
- trasmettere al Comune di Asolo eventuali note di contestazione e provvedimenti conseguenti formulati nei confronti dei produttori entro

- 15 (quindici) giorni dalla data di emissione degli stessi.
- 14. il gestore, in caso di controversia con gli operatori, si impegna, se richiesto dalla controparte, ad aderire al tentativo di conciliazione ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 prima di adire la giurisdizione ordinaria.

ART. 3 - Obblighi del Comune di Asolo

Il Comune di Asolo dovrà:

- emanare il bando per la selezione delle aziende interessate alla partecipazione del mercato;
- istituire la commissione di valutazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto all'art. 2 comma 1, ed approvare la graduatoria scaturita dalla valutazione delle stesse:
- ricevere le segnalazioni formulate dall'Associazione Agrimercato in merito a violazioni del Regolamento per la vendita nel Mercato Agricolo Campagna Amica ed applicare le relative sanzioni, sospensioni ed espulsioni;
- concedere in uso il suolo pubblico all'Associazione Agrimercato di Treviso per la realizzazione del mercato medesimo;
- concedere l'utilizzo della fornitura di energia elettrica. La spesa per l'energia elettrica, per il periodo di sperimentazione, rimane a carico del Comune.
- 6. comunicare tempestivamente all'Associazione Agrimercato di Treviso e, comunque con almeno 20 gg di anticipo, eventuali diverse occupazioni del suolo pubblico nelle aree individuate, concomitanti ai giorni di mercato, con contestuale sospensione del mercato o la possibilità di spostarlo in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata;
- applicare la tariffa della tassa di occupazione del suolo pubblico a carico dell'Associazione Agrimercato di Treviso;
- predisporre la segnaletica orizzontale e verticale per la delimitazione dell'area di mercato ed interdizione ai mezzi privati non direttamente

interessati alle operazioni di vendita dei prodotti agricoli.

ART. 4 - Costi

Il soggetto gestore è tenuto al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le modalità previste dal Regolamento comunale e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del _____

ART. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione scade il 31/12/2016.

ART. 6 - Incaricati dell'attività di controllo

Il Comune riconosce quali soggetti incaricati dell'attività di gestione e controllo il personale dipendente e/o i collaboratori del soggetto gestore; l'Associazione Agrimercato di Treviso si avvale dell'attività di controllo di Impresa Verde Treviso Belluno srl, una società di servizi convenzionata con lo stesso e può avvalersi inoltre di tecnici esterni di provata esperienza con la medesima Associazione convenzionati. Il soggetto gestore si avvale inoltre dell'attività di un ente di certificazione che opera a livello internazionale nel settore agroalimentare (CSQA) e controlla l'attività dell'organismo di controllo Impresa Verde.

ART. 7 – Responsabilità

Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione, nei limiti previsti dall'art. 2, è l'Associazione AGRIMERCATO di Treviso che provvederà a nominare i Responsabili e i Collaboratori ai quali dovranno rivolgersi i privati interessati al mercato e a comunicarne i nominati al Comune di Asolo.

Il Comune dovrà attenersi allo svolgimento delle funzioni quali previste all'art. 3 del presente contratto.

ART. 8 - Capacità a contrarre

Il signor Andrea Colasurdo, rappresentante legale dell'Associazione Agrimercato di Treviso, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità, anche penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità

a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che il soggetto dallo stesso rappresentato in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la P.A. medesima.

ART. 9 - Risoluzione per inadempimento

E' fatta salva la facoltà del Comune di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) mancato esercizio dell'attività di vigilanza e controllo delle aziende presenti al mercato;
- b) reiterata omissione degli obblighi informativi nei confronti del Comune;
- c) mancato rispetto degli orari fissati per il mercato;
- d) mancata gestione del mercato con criteri di imparzialità con riferimento al punto 4, art. 2 della presente convenzione.

ART. 10 Incontri Periodici

Nella fase sperimentale di avvio del mercato al fine di individuare eventuali criticità, ambiti di intervento migliorativi, azioni da intraprendere e quant'altro necessario a garantire un buon andamento dell'iniziativa, verranno effettuati periodici momenti di incontro fra l'Amministrazione comunale e Agrimercato di Treviso.

ART. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.

Letto, accettato e sottoscritto.-----

Il responsabile del Servizio A.P.

Il Presidente

del Comune di Asolo

Ass. Agrimercato di Treviso

Chiara Carinato

Andrea Colasurdo



Allegato 3 alla delibera di Giunta Comunale n. 89 del 28/04/2014

SERVIZIO SUAP

Piazza G. D'Annunzio 1 - 31011 Asolo (TV) tel. 0423/524604- fax 0423/950130

Posta Elettronica Certificata (pec): comune.asolo.tv@pecveneto.it e-mail: segretario@comune.asolo.tv.it

orario apertura al pubblico:

martedì giovedì

ore 9.00/12.45 ore 15.00/18.00

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: istituzione del "Mercato Agricolo Campagna Amica" di Asolo.

Bando per la presentazione delle adesioni di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli interessati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____ è stato istituito il "Mercato Agricolo Campagna Amica" di Asolo, mercato riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.Lgs 18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007 con cadenza settimanale, nella giornata del lunedì, in località Casella d'Asolo, Viale Enrico Fermi, c/o il parcheggio di Ca' Vescovo, con orario di vendita dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (esclusi i festivi) ed eventuali eventi della durata dell'intera giornata e/o serali in accordo con l'Associazione Agrimercato di Treviso e operatori del mercato.

A tale mercato sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Veneto o comunque nell'ambito territoriale indicato dalle normative di settore;
- vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli di esclusiva produzione della propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il numero dei posteggi è fissato in 15 equamente ripartiti tra i settori orticole, frutta, formaggi, latticini, carni in genere, insaccati, uova, piante da orto, piante ornamentali, piante officinali, miele, pane e prodotti da forno ottenuti da farine aziendali, itticoltura, vino, birra, olio, funghi, cereali e farine, confetture, composte di frutta e prodotti trasformati e preparati delle categorie sopra citate con prodotto base di diretta produzione aziendale a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.

Gli operatori dovranno utilizzare per la vendita le proprie strutture.

La gestione e concessione area: l'area sede del mercato è affidata a l'Associazione Agrimercato di Treviso che effettuerà l'assegnazione delle singole piazzole secondo i criteri di priorità stabiliti dal "Regolamento per il Mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo" e fino ad esaurimento dell'area stessa.

Il mercato sarà attivato a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, al termine del quale potranno essere modificati i criteri di gestione del mercato e di assegnazione dei posteggi.

L'imprenditore interessato a partecipare al mercato dovrà presentare - tramite PEC comune.asolo.tv@pecveneto.it o fax al numero 0423/950130 la propria adesione, in carta libera, entro le ore 12.00 del giorno ______, al Suap del Comune di Asolo, Piazza Gabriele d'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV) – utilizzando l'allegato modello compilato in ogni sua parte.

L'Amministrazione comunale provvederà, unitamente all'Associazione Agrimercato di Treviso, alla valutazione delle singole adesioni ed alla predisposizione di una graduatoria generale.

La graduatoria verrà redatta con l'attribuzione di un punteggio corrispondente ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale.

La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente; a punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza; I criteri sono riferiti ai seguenti requisiti:

1) Garanzia di copertura temporale nel periodo

Per "garanzia di copertura temporale nel periodo" s'intende l'arco temporale per il quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità.

Durata dell'impegno	Punti
Garanzia di copertura temporale da 12 mesi a 9 mesi	50
Garanzia di copertura temporale da 3 mesi a meno di 1 mese	35

2) Ubicazione territoriale dell'azienda

Ubicazione	Punti
Sede dell'azienda in Asolo	50
Sede dell'azienda nella Provincia di Treviso	30
Sede dell'azienda nelle altre province del Veneto	20

3) Adesione a precedenti eventi Mostre mercato in Comune di Asolo

Adesione	Punti
Aziende che hanno già effettuato presenze alla mostra-mercato	30
dei prodotti agricoli e stagionali di Casella d'Asolo	

4) Adesione volontaria al sistema di controllo delle produzioni agricole aziendali

Sistema di controllo delle produzioni	
Aziende che sono già accreditate ad un sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita al fine di dimostrare la totale ed esclusiva provenienza aziendale	

5) Criteri residuali

A parità di punteggio si procederà all'effettuazione del sorteggio.

L'assegnazione del posteggio dedicato alle operazioni di vendita non costituisce alcuna titolarità del medesimo e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento per inadempienze o mancato rispetto di quanto previsto dal disciplinare del mercato.

Con la presentazione della domanda di partecipazione al mercato Agricolo Campagna Amica di Asolo le aziende agricole autorizzano l'Associazione Agrimercato di Treviso e/o propri incaricati ad effettuare le verifiche preliminari e periodiche presso il banco vendita del mercato, la sede aziendale ed i fondi rustici in conduzione.

Per eventuali ulteriori informazioni potrà essere contattato l'Ufficio Attività Produttive del Comune di Asolo – Piazza Gabriele D'Annunzio 1 – tel. 0423/524610, e-mail: commercio@comune.asolo.tv.it

Il Responsabile del Suap

Allegato 3/a alla delibera di Giunta Comunale n. 89 del 28/04/2014

verifica dei prodotti aziendali posti in vendita;

Al Suap del Comune di Asolo Piazza Gabriele d'Annunzio 1 31011 Asolo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO CAMPAGNA AMICA DI ASOLO

Il/La sottoscritto/a			
nato/a a		(prov.) il
residente a	(prov.) via/piazza	
n in qualità di	10.00 (10		dell'azienda denominata
	con s	sede a	
in via/piazza			(prov)
codice fiscale		partita IVA _	
recapito telefonico e-mail		_ pec	
visto il bando in data	, pro	ot. n	<u></u>
	COM	UNICA	
l'attività di vendita diretta	di prodotti agricoli al lizzato riservato ai pre	dettaglio nel Mer oduttori agricoli,	2001 n. 228, di voler esercitare reato Agricolo Campagna Amica che avrà luogo nella giornata di parcheggio Ca' Vescovo
	СН	IEDE	
	ssima di mq. 15 (5ml x ssima di mq. 35 (7ml x		
	DICH	HIARA	
cui può andare incontro in 1. di essere in possesso de 2. di essere iscritto nel reg in data dell'art. 8 della legge 2	caso di dichiarazione f di requisiti di cui all'art gistro delle Imprese de in qualità di im 9/12/1993, n. 580;	falsa o comunque r t. 4 del D. Lgs 228 lla C.C.I.A.A. di aprenditore agrico	lo singolo o associato ai sensi
			Mercato Agricolo di Campagna to di Asolo e delle modalità di

4. che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti: Produzioni aziendali da porre in vendita **Quantità** Disponibilità alla vendita nel periodo dal al 5. di essere in grado di garantire la seguente copertura temporale: (barrare con una x le caselle interessate) annuale stagionale nel seguenti mesi: unicamente per prodotti a stagionalità corta (minimo un mese) al 6. che la tipologia dell'impresa, come risultante dal Fascicolo aziendale, è la seguente: (barrare con una x) Azienda orticola e frutticola Azienda zootecnica bovina Azienda zootecnica ovi-caprina 000000000000 Azienda zootecnica suinicola Azienda zootecnica avi-cunicola Azienda zootecnica equina Azienda zootecnica altri settori specificare Azienda con produzione di seminativi Azienda con produzione di itticoltura Azienda vitivinicola Azienda con produzione di funghi Azienda con produzione di piccoli frutti Azienda con produzioni florovivaistiche Azienda di produzione miele Azienda altre (da specificare) Azienda agricola con certificazione biologica rilasciata da Relativamente ai seguenti prodotti: 7. che l'azienda è ubicata nel territorio del Comune di (in aziende composte di più corpi, per centro aziendale s'intende l'ubicazione del corpo aziendale a maggior prevalenza economica) 8. che l'azienda: □ ha già partecipato alla mostra mercato dei prodotti agricoli di Casella d'Asolo; □ non ha partecipato alla mostra dei prodotti agricoli di Casella d'Asolo: che l'azienda: □ già aderisce volontariamente al sistema di controllo e verifica delle produzioni agricole poste in vendita previsto dal Gestore del Mercato Agricolo di Campagna Amica con posizione n. _____;

non aderisce attualmente al sistema di controllo e verifica delle produzioni agricole poste in vendita previsto dal Gestore del Mercato Agricolo di Campagna Amica;

PRENDE ATTO

- che il mercato è "Rifiuti zero" e l'area dovrà essere ripulita come trovata;
- che presso il mercato agricolo di Campagna Amica è possibile vendere prodotti di esclusiva produzione aziendale, anche a seguito di manipolazione e trasformazione,
- che dovrà rimborsare a Agrimercato di Treviso:
 - a) il canone per l'occupazione di suolo pubblico calcolato in base alla dimensione del banco utilizzato;
 - b) i costi del sistema di controllo e verifica delle produzioni poste in vendita:
 - c) ogni eventuale ulteriore onere che si rendesse necessario per la copertura delle effettive spese sostenute dal'Associazione Agrimercato per il funzionamento del mercato

AUTORIZZA

L'Associazione Agrimercato di Treviso e/o propri incaricati ad effettuare i le verifiche ed i controlli preliminari e periodici necessari a garantire la vendita di prodotti di esclusiva produzione aziendale, anche a seguito di manipolazione e trasformazione secondo quanto previsto nel disciplinare di partecipazione al mercato, presso i banchi di vendita del mercato, la sede aziendale ed i fondi rustici in conduzione.

Il Comune di Asolo e l'Associazione Agrimercato di Treviso alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali per le finalità proprie e strettamente connesse all'istituzione del mercato dei produttori agricoli, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

	FIRMA
Comune di Asolo J.O. Suap Si dichiara che la firma del/della sig./sig.ra	
Della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza. Asolo,	3
	Il funzionario incaricato

N.B.: qualora la dichiarazione venga spedita e, quindi, non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

COMUNE DI ASOLO (Provincia di Treviso)

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

Delibera nº	89	in data	28/04/2014		
		AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	The second secon		
Oggetto:	regolamento, schema di con	venzione affido	Amica di Asolo". Approvazione del gestione sperimentale all'Associazione azione delle adesioni di partecipazione.		
PARERE DI REG	GOLARITA' TECNICA				
tecnica attraction deliberazion	estante la regolarità e la correttezza ne evole		guente parere in ordine alla regolarità ministrativa della presente proposta di IL RESPONSABILE DEL SETTORE		
☐ Contro	ario (motivato)	(motivato) (dott.ssa. Chiara Carinato)			
Non af	fferente	() () () () () () () () () ()			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	evisor			
PARERE DI REC	GOLARITA' CONTABILE				
	o Responsabile del Servizio Finanziari ella presente proposta di deliberazion		vente parere in ordine alla regolarità		
F avorev	role	PER IL R	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
	o (motivato)	(dott. Loris Vettoretti)			
	Non afferente				
TO SECTION 1 CONSTRUCTOR	STORES S	家庭計2/6/	Cenio Rigin		
Asolo, 28/04	4/2014	(3/四周)			

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:
IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE Federico Dussin Vicensio ***********************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorn dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
ì,IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiara Carinato

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 980 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROT. N. 2013 - 0013889 / AGRMC2013

ATTIVAZIONE "MERCATO CONTADINO DI RIVA DEL GARDA": APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE, SCHEMA DI CONVENZIONE AFFIDO GESTIONE SPERIMENTALE A COLDIRETTI TRENTO E BANDO ADESIONE IMPRENDITORI AGRICOLI.

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di maggio (28-05-2013), alle ore 12:40 nella Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

MOSANER ADALBERTO - Sindaco
BERTOLINI ALBERTO - Vice Sindaco
VIVALDELLI MARCO - Assessore
BOLLETTIN RENZA - Assessore
BRUNELLI MARIA FLAVIA - Assessore

Risulta assente il signor:

ZANONI ALESSIO - Assessore

Partecipa la Sig.ra MORESCO LORENZA - Segretario generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MOSANER ADALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2823 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Al fine di promuovere sul territorio lo sviluppo della produzione e vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali, mettendo così in contatto diretto offerta e domanda (la cosiddetta "filiera corta") nel corso dell'estate 2012 è stata attivata con risultati positivi la collaborazione tra i comuni di Villa Lagarina (in qualità di di Comune capofila del Patto d'Area – comuni di Isera-Nogaredo-Nomi-Pomarola-Villa Lagarina) e di Riva del Garda nonché la Coldiretti di Trento, scaturita nell'organizzazione di quattro eventi pilota sul modello dei mercati della terra di Slow food.

L'intenzione di proseguire lungo il tracciato aperto dalla sperimentazione è stata rafforzata dall'approvazione in data 14.09.2012 da parte del Consiglio Comunale di Riva del Garda della mozione n. 101, tesa ad impegnare il Sindaco e la Giunta "a promuovere sul territorio comunale "il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli locali" (mercato del contadino) con cadenza periodica".

Obiettivo è quello di avvicinare il consumatore al produttore favorendo occasioni di diretto contatto tra loro, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, in particolare quelli di stagione, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione, far conoscere le aziende produttrici agricole con priorità a quelle locali e del biologico; non ultimo l'intento che il consumatore possa trarre benefici anche in termini di spesa.

In attesa della definizione di quanto previsto dall'articolo 17 della L.P. 30.07.2010, n. 17 - Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli – il riferimento normativo rimane il decreto ministeriale 20 novembre 2007, approvato con l'intento di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale normativa riconosce i mercati, ai quali hanno accesso le imprese agricole del territorio, quale strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

L'articolo 1 – comma 2 – del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 20 novembre 2007 prevede infatti che "i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto" mentre al comma 3 dispone che "i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata".

E' quindi con questi presupposti che l'Amministrazione Comunale intende attivare sul proprio territorio un "Mercato Contadino", riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che svolgono attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, evidenziando inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 20.11.2007, l'esercizio

dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

La Coldiretti Trento, organizzazione di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello locale e con la quale, come si è visto, già in passato si è collaborato all'attivazione di eventi pilota, condividendo con il Comune la volontà di valorizzare la vocazione agricola che caratterizza il territorio, in particolare favorendo occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, al fine di calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, in particolare quelli di stagione, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di stagione, far conoscere le azienda produttrici agricole e anche quelle del biologico, al termine di un percorso di collaborazione per l'istituzione di un mercato riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che svolgono attività di vendita ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, ha proposto la propria candidatura a soggetto gestore del mercato contadino di Riva del Garda con nota pervenuta in data 17 maggio 2013 prot. n. 2013012504.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione l'Amministrazione comunale ha concordato con Coldiretti Trento i criteri di selezione delle aziende, che evidenzino la copertura temporale del mercato, l'assortimento dei prodotti nonché la valorizzazione della territorialità.

E' stato quindi predisposto il "Disciplinare mercato contadino di Riva del Garda" recante i criteri per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 il quale, in particolare, prevede che l'ammissione al mercato sia subordinata al possesso della certificazione di conformità al disciplinare "Campagna amica mercato del contadino" rilasciata da Coldiretti Trento.

Lo stesso Disciplinare mercato del contadino di Riva del Garda prevede i criteri per la formulazione della graduatoria, che verrà stilata dall'Amministrazione comunale di concerto con Coldiretti Trento, necessaria per l'assegnazione dei singoli posteggi.

Come indicato nella proposta di candidatura alla gestione del mercato dd. 17 maggio 2013, Coldiretti Trento si impegna in particolare a:

- gestire l'area mercatale assegnando volta per volta le singole piazzole ai partecipanti;
- vigilare sui prezzi massimi applicati;
- fornire ai partecipanti appositi incontri formativi;
- gestire in collaborazione con il comune di Riva del Garda il mercato riservato ai produttori agricoli indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad Associazioni sindacali di categoria;
- gestire e predisporre, di concerto con l'Amministrazione di Riva del Garda, i criteri di assegnazione e gestione dei posteggi al mercato di Riva del Garda che prevedono in particolare che l'ammissione al mercato venga subordinata al possesso della certificazione di conformità al circuito "Campagna Amica Mercato Contadino" rilasciata da Coldiretti Trento;
- verificare il rispetto del regolamento da parte dei partecipanti sia in fase d'ingresso che in fasi successive;

- registrare le presenze dei partecipanti e fornirle, a richiesta dell'Amministrazione comunale, anche ai fini del conteggio delle tasse/imposte per l'occupazione del suolo pubblico, dei consumi di energia elettrica e quant'altro, provvedendo con pagamento al Comune in unica soluzione a presentazione della relativa fattura e/o quietanza;
- mantenere i contatti con i singoli operatori partecipanti verificando la disponibilità degli stessi a partecipare alle date di svolgimento del mercato stesso;
- assistere i partecipanti nel montaggio delle strutture o nelle operazioni di carico e scarico coordinando il corretto utilizzo degli spazzi individuati dall'Amministrazione comunale:
- utilizzare in maniera corretta il contatore per gli allacciamenti elettrici;
- realizzare le iniziative di animazione e/o promozioni secondo il calendario pattuito.

Si ritiene pertanto opportuno affidare a Coldiretti Trento l'incarico per l'organizzazione e la gestione del mercato nei termini sopra indicati come da allegato schema di convenzione, senza oneri per il Comune di Riva del Garda, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2014 al termine del quale potranno essere rimodulate, sulla scorta dell'esperienza maturata, sia l'affido in concessione dell'area mercatale sia le norme del disciplinare.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Bertolini Alberto, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto l'articolo 17 della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".

Visto il Decreto Legislativo di data 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57".

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 recante "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.M. 20.11.2007, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

Ritenuto opportuno prendere atto con il presente provvedimento del disciplinare del Circuito Campagna Amica Mercato Contadino e del elativo regolamento d'uso, che regola i rapporti tra l'Associazione Coldiretti Trento, gestore del circuito "Campagna Amica Mercato Contadino", e le aziende che intendono entrare a far parte di tale "Circuito" stabilendone le regole di ingresso e permanenza nel Circuito stesso.

Riscontrata la necessità di provvedere all'approvazione del disciplinare che indica i criteri di assegnazione dei posteggi e funzionamento del Mercato contadino e lo schema di bando valido fino al 31.12.2014 per la presentazione delle adesioni di partecipazione da parte delle azienda agricole al mercato contadino, individuando fin d'ora in n. 20 i posteggi disponibili e in Piazza Costituzione la localizzazione del mercato nonché in settimanale la frequenza, i criteri di valutazione e predisposizione delle graduatorie e della relativa domanda di adesione.

Ritenuto infine di approvare lo schema di convenzione con la Coldiretti Trento per la gestione del mercato contadino fino al 31 dicembre 2014, incaricando il Sindaco a sottoscrivere la stessa.

Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito dall'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1.

Su invito dell'Assessore al COMMERCIO P.ESERCIZI ARTIGIANATO - BERTOLINI ALBERTO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di attivare sperimentalmente fino al 31 dicembre 2014 il "Mercato Contadino" di Riva del Garda a frequenza settimanale, nella giornata di venerdì nell'area di Piazza Costituzione,

- con un numero di posteggi massimo di 20 e con orario di vendita compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.30;
- 2. di stabilire che la partecipazione al mercato è riservata ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- 3. di prendere atto e condividere il disciplinare "Campagna Amica Mercato del Contadino" ed il regolamento d'uso del circuito "Campagna Amica Mercato del Contadino";
- 4. di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Disciplinare mercato del contadino di Riva del Garda" recante i criteri per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, che riporta le norme di funzionamento del mercato e le modalità di assegnazione dei posteggi, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5. di approvare lo schema di convenzione con la Coldiretti Trento, di cui all'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione del mercato contadino fino al 31 dicembre 2014, incaricando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;
- 6. di incaricare il Responsabile dell'unità operativa Attività Economiche ad espletare le procedure necessarie all'attivazione del mercato in oggetto, in particolare all'emissione del bando, di cui all'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla raccolta delle adesioni da parte degli agricoltori interessati, nonché alla valutazione delle adesioni di partecipazione alla presenza dei rappresentanti di Coldiretti Trento;
- 7. di dare atto che gli aspetti definiti con il presente provvedimento potranno essere rivisti al termine del 31.12.2014 di attività del mercato;
- 8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- 9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, al fine di predisporre gli atti ed espletare le procedure necessarie all'attivazione del mercato in oggetto.

<u>n. 3 allegati</u> – PRPGCDL20130111.001 PRPGCDL20130111.002 PRPGCDL20130111.003

MG

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

<u>SETTORE 7 - AREA FUNZIONALE_DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO,</u> AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE – U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

lì, 27.05.2013

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA f.to dott. Giorgio Matteotti

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO f.to Adalberto Mosaner IL SEGRETARIO GENERALE f.to Lorenza Moresco

PRPGCDL130111

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo certifica

che il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal 31-05-2013 al 10-06-2013 .

Attesta altresì che, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all'art. 37, comma 4, dello Statuto, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01-02-2005, n. 3/L.

lì, 31 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Lorenza Moresco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la riproduzione del sopraesteso documento è stata effettuata mediante stampa del testo originale della deliberazione come predisposto - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - tramite sistema informativo automatizzato e che pertanto è conforme all'originale; il codice a piè di pagina del testo medesimo è codice univoco di rappresentazione nell'archivio delle delibere, i cui originali in forma cartacea sono conservati presso la Segreteria generale, a disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione o estrarne copia.

lì, 11 giugno 2013, ore 10.55

DiPanfiloMCristina

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della riproduzione, per copia conforme ad uso amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Leg. 12/2/1993, n. 39.)

ESECUTIVITA`

La presente delibera è divenuta esecutiva il 28-05-2013

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01-02-2005, n.3/L, e non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi del precitato art. 79, comma 5.

lì, 11 giugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Lorenza Moresco